

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 14 dicembre 2016

Circolare n° 21/2016

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: pubblicazione del c.d. “Decreto Fiscale” – legge n. 225 del 1° dicembre 2016.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 di conversione del DL n. 193/2016 (c.d. “**Decreto fiscale**”). Qui di seguito trovate le novità di maggior interesse per l’area del personale.

DETERMINAZIONE REDDITO TRASFERTISTI

Viene **finalmente** fornita un’**interpretazione autentica** dell’art. 51, comma 6 del TUIR che disciplina il reddito dei lavoratori trasfertisti, il quale prevede che: *“Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, (omissis) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.”*

In particolare, ora vanno considerati trasfertisti i soggetti il cui rapporto lavorativo è caratterizzato **dalla presenza contestuale delle seguenti tre condizioni:**

- Mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- Svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- Corresponsione al dipendente, relativamente all’effettuazione della prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, riconosciute senza distinguere se il lavoratore si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Qualora non siano presenti contestualmente le suddette condizioni non trova applicazione la disposizione per i trasfertisti e compete il diverso trattamento stabilito per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione del reddito nei limiti di legge. Questa interpretazione autentica ha effetto retroattivo e annulla i verbali che erano stati emessi da qualche ispettore che era andato oltre le stesse circolari degli istituti previdenziali e assistenziali.

TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Il termine di consegna al percipiente della **Certificazione Unica**, viene **posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tale modifica si applica a partire dalle **Certificazioni Uniche 2017 relative al periodo d’imposta 2016**. Preme evidenziare che resta confermato il termine del 7 marzo relativo alla trasmissione telematicamente della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare e porgiamo

Cordiali Saluti
Il Cdl Alessio Bertagnin